



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2288

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Atto ricognitivo e di riordino della disciplina del soccorso e del trasporto sanitario in provincia di Trento: livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza.

Il giorno **23 Dicembre 2021** ad ore **08:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premessa: il contesto normativo e organizzativo di riferimento

- L'art. 7 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Emergenza sanitaria territoriale) prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato. Il coordinamento e la gestione dell'attività di emergenza territoriale sono effettuati dalle Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, i trasporti sanitari previsti nei livelli essenziali di assistenza si riferiscono a:

a) interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato (trasferimento di un paziente dal luogo di insorgenza della patologia acuta o dell'infortunio alla struttura sanitaria);

b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti (il trasporto di pazienti tra strutture sanitarie).

In base all'art. 55 del d.P.C.M. LEA il servizio sanitario garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province.

- Il decreto ministeriale 70/2015, paragrafo 9, stabilisce che il sistema dell'emergenza urgenza opera attraverso le centrali Operative 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera. La Centrale Operativa (CO) 118 effettua la valutazione del grado di complessità dell'intervento necessario, definendo il grado di criticità dell'evento e, conseguentemente, attiva l'intervento più idoneo, utilizzando i codici colore gravità.

Le centrali operative gestiscono, con procedure condivise, le postazioni di elisoccorso, le ambulanze medicalizzate con medico e infermiere a bordo, le automediche (i mezzi avanzati di base con infermiere e medico, le ambulanze di base con personale soccorritore certificato), in forma continuativa o estemporanea e tutti gli eventuali altri mezzi medicalizzati e non, che in forma continuativa o estemporanea intervengono nel soccorso sanitario.

Nel caso in cui i trasporti secondari programmati vengano affidati al 118, la gestione degli stessi deve essere separata dalla gestione dei servizi di soccorso sanitario urgente.

Il nuovo modello organizzativo dell'assistenza, caratterizzato da un potenziamento delle attività sul territorio e dalla realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse, deve prevedere la presenza di uno sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato, in grado di affrontare le emergenze e di condividere le procedure con l'attività del distretto e con la rete ospedaliera garantendo, in tal modo, una reale continuità dell'assistenza nell'interesse della popolazione, anche attraverso la gestione tempestiva dei trasferimenti secondari urgenti in carico al 118 e la trasmissione di immagini e dati.

Per quanto riguarda la definizione del fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul territorio regionale, il decreto 70/2015 utilizza un criterio che si basa sull'attribuzione di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 350 Km², applicando un necessario correttivo specifico per la copertura ottimale nelle zone di particolare difficoltà di accesso al fine di garantire l'adeguata funzionalità dei percorsi clinico assistenziali.

- Il modello organizzativo della rete ospedaliera della provincia di Trento, come da ultimo definito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 del 27 agosto 2021, recante "Direttive in ordine all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera c) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16",

mira a garantire pari opportunità di accesso ai servizi sanitari e omogeneità di trattamento per tutti attraverso un approccio policentrico basato su una rete di servizi in grado di coniugare prossimità, qualità, sicurezza ed efficacia delle cure con efficienza, sostenibilità nel medio-lungo periodo. Il principale strumento individuato per la realizzazione della rete ospedaliera trentina è il Servizio ospedaliero provinciale (SOP), disciplinato all'art. 34 della l.p. 16/2010, che consente la gestione coordinata delle sette strutture ospedaliere pubbliche in un'ottica di rete provinciale diffusa e di prossimità ai bisogni di salute. La logica di gestione su cui si fonda il SOP è improntata ai principi di partnership e di sussidiarietà delle strutture componenti promuovendone l'integrazione e lo sviluppo unitario, attraverso processi di accentramento/decentramento della casistica basati su percorsi clinici e mandati elettivi, in grado di valorizzare tutte le componenti della rete.

Il sistema dei trasporti sanitari è chiamato quindi a supportare adeguatamente e in maniera efficiente il modello organizzativo della rete ospedaliera provinciale per l'effettiva realizzazione degli obiettivi che si intendono perseguire in termini di sicurezza, continuità assistenziale, prossimità, integrazione rispetto all'assistenza territoriale e valorizzazione di tutte le componenti della rete.

- Con deliberazione n. 2140 del 16 novembre 2018, recante “Modello area materno infantile in provincia di Trento: percorso nascita territoriale e rete dei punti nascita”, è stata confermata la rete dei punti nascita individuati con la precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 1244 del 22 luglio 2016 (Trento, Rovereto, Cles, Cavalese), nella quale, in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010, “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del parto cesareo” (rep. Atti n. 137/CU), è stato dato mandato all'APSS di ridefinire, a potenziamento del modello esistente, i protocolli STEN e STAM a garanzia del trasferimento delle donne in stato di gravidanza che richiedono interventi di urgenza/emergenza.

L'APSS, nell'ambito della procedura aziendale per la gestione in sicurezza dei trasporti sanitari, ha previsto specifici protocolli a supporto del funzionamento della rete dei punti nascita.

- L'estensione del servizio di elisoccorso H24 su tutto il territorio provinciale costituisce uno degli elementi essenziali per attuare il modello organizzativo della rete ospedaliera come sopra in sintesi descritto.

Sul punto si richiama la deliberazione della Giunta provinciale n. 1751 del 26 agosto 2005 in materia di tariffe per le prestazioni di elisoccorso, successivamente aggiornate con la deliberazione n. 664 del 5 aprile 2012 ai fini della compensazione della mobilità sanitaria interregionale e la deliberazione n. 411 dell'8 marzo 2013 (Direttive per l'estensione del servizio di elisoccorso H24 in provincia di Trento).

- L'art. 23, comma 4 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 prevede che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) possa stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato aventi a oggetto prestazioni a favore del servizio sanitario provinciale; in particolare, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di soccorso sanitario con elicotteri, per le attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi con ambulanze o altri mezzi l'APSS può avvalersi di enti o associazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti. In virtù di tale previsione normativa in provincia di Trento le attività di soccorso e trasporto sanitario sono garantite, nell'ambito del servizio sanitario provinciale, sia mediante l'impiego di personale e di mezzi dell'APSS, sia attraverso le prestazioni rese da associazioni di volontariato.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1036 del 2015 sono stati determinati, ai sensi dell'art. 22, comma 2 ter lettera a) della legge provinciale n. 16 del 2010, i requisiti minimi necessari per lo svolgimento in provincia di Trento dell'attività di trasporto infermi da parte di soggetti autorizzati, nonché gli eventuali ulteriori requisiti per l'esercizio da parte di questi soggetti di attività di trasporto infermi in convenzione con il servizio sanitario provinciale (SSP).

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, anche alla luce della normativa sopra richiamata e sulla base di una complessiva ricognizione dei livelli di assistenza erogati sul territorio provinciale, si intende definire in maniera organica la disciplina del trasporto sanitario in provincia di Trento, esplicitando prestazioni, criteri di accesso e di appropriatezza, eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;
- visto il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Nuovi Lea);
- viste le “Linee di indirizzo sull'organizzazione del sistema di trasporto materno assistito (STAM) e del sistema in emergenza del neonato (STEN) – Comitato nazionale Percorso nascita;
- vista la Raccomandazione ministeriale 11/2010 “Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)”;
- vista la Raccomandazione ministeriale 16/2014 “Prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 9 maggio 2018, recante “Integrazione del Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio sanitario Provinciale e altre disposizioni”;
- su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare il documento allegato al presente provvedimento avente ad oggetto “Disciplina del soccorso e del trasporto sanitario in provincia di Trento: livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza”;
2. di dare atto che il presente provvedimento ha valore ricognitivo e di riordino dei livelli di assistenza in provincia di Trento nel settore del trasporto sanitario;
3. di approvare il sistema di tariffazione e di compartecipazione alla spesa secondo quanto previsto al paragrafo 5 del documento di cui al precedente punto;
4. di rinviare a quanto previsto dai protocolli STEN e STAM definiti da APSS in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010, “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della

sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del parto cesareo" (rep. Atti n. 137/CU), nonché agli specifici protocolli aziendali definiti a supporto del funzionamento della rete dei punti nascita;

5. di dare mandato all'APSS di monitorare l'aggiornamento dei protocolli di cui al precedente punto alla luce di evidenze scientifiche, linee di indirizzo e linee guida;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli adempimenti di competenza.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disciplina del soccorso e del trasporto sanitario in provincia di Trento: livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

DISCIPLINA DEL SOCCORSO E DEL TRASPORTO SANITARIO IN

PROVINCIA DI TRENTO:

LIVELLI ESSENZIALI E AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA

Acronimi e Abbreviazioni utilizzati nel documento

LEA: Livelli Essenziali Assistenza

LAA: Livelli Aggiuntivi Assistenza

SSN: Servizio Sanitario Nazionale

SSP: Servizio Sanitario Provinciale

APSS: Azienda provinciale per i servizi sanitari

SET: servizi di emergenza territoriale

SIH: servizi di trasporto interospedalieri

SPT: servizi di trasporto programmati

XPT: attività speciali che prevedono impiego di mezzi di trasporto sanitario

HEMS: interventi tramite elicottero

COEU: centrale operativa emergenza urgenza

COTP: centrale operativa trasporti programmati

CNSAS: corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

CTO: Centro traumatologico ortopedico

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

1 - I Servizi

La Provincia autonoma di Trento garantisce servizi di soccorso e trasporto sanitario ricompresi nei LEA e nei LAA secondo quanto disciplinato nel presente documento.

I servizi di soccorso e di trasporto sanitario inclusi nei LEA o nei LAA sono catalogati nelle seguenti macro categorie:

SET	servizi di emergenza territoriale (trasporto primario)
SIH	servizi di trasporto interospedalieri
SPT	servizi di trasporto programmati
XPT	attività speciali che prevedono impiego di mezzi di trasporto sanitario
HEMS	interventi tramite elicottero

Le macro categorie di soccorso e di trasporto sanitario identificano competenze organizzative, modalità di gestione delle chiamate e tipologia di equipaggi diversificati e a loro volta possono articolarsi in uno o più servizi di trasporto.

I servizi di trasporto sanitario garantiti dalla Provincia autonoma di Trento possono essere erogati anche da soggetti diversi da APSS, ma operanti per il SSP sulla base di rapporti convenzionali o contrattuali.

Id	Servizio	macro categoria	Livello di Assistenza
E1	Servizi di emergenza territoriale (trasporto primario)	SET	LEA
H1	Trasporto sanitario interospedaliero urgente	SIH	
H2	Trasporto sanitario interospedaliero programmato		
P1	Trasporto sanitario programmato territoriale	SPT	LAA
P2	Trasporto sanitario programmato dal domicilio per ingresso in struttura ospedaliera/territoriale/residenziale		
P3	Trasporto sanitario in dimissione da struttura ospedaliera/territoriale/residenziale o dopo accesso al PS (sul territorio provinciale)		
P4	Trasporto sanitario per rientro in provincia di Trento		
X1	Attività Speciali	XPT	LEA
K1	Elisoccorso primario	HEMS	LEA
K2	Elisoccorso secondario		Intervento di soccorso pubblico
K3	Elisoccorso ricerca e recupero ambiente ostile/impervio		

2 - Le Competenze organizzative

SET - Servizi di emergenza territoriale (trasporto primario): i servizi di emergenza territoriale sono inclusi nei LEA e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992 ("Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza") sono di competenza esclusiva del SSP. Tali servizi sono coordinati dalla COEU; i mezzi sanitari destinati a tale attività operano esclusivamente su disposizione della COEU. Il servizio si avvale di equipe dedicate di vario livello professionale (medici, infermieri, operatori tecnici autisti soccorritori, soccorritori

volontari) e debitamente formate per assicurare un soccorso qualificato e adeguato ai livelli di complessità da affrontare, dal primo contatto con il paziente sul territorio al suo arrivo in pronto soccorso o punto di primo intervento SSP o CTO.

SIH – Trasporto sanitario interospedaliero: i trasporti sanitari interospedalieri sono inclusi nei LEA; tali servizi sono coordinati, in base alla tipologia di trasporto, se urgente o programmato, rispettivamente dalla COEU o dalla COTP. I mezzi sanitari destinati a tale attività operano esclusivamente su disposizione della COEU o della COTP, in base alla tipologia e alle necessità del trasporto. Il servizio si avvale di equipe dedicate di vario livello professionale (medici, infermieri, operatori tecnici autisti soccorritori, soccorritori volontari) e debitamente formate la cui composizione è definita dalla COEU/COTP in base alla composizione indicata dal sanitario richiedente, al quadro clinico del paziente da trasportare e alla tipologia di trasporto.

SPT - Trasporto sanitario programmato: i servizi di trasporto sanitario programmato rientrano nei LAA; tali servizi sono coordinati dalla COTP. I mezzi sanitari destinati a tale attività operano esclusivamente su disposizione della COTP che, in base alla tipologia e alle necessità del trasporto, si avvale di equipe dedicate di vario livello professionale (medici, infermieri, operatori tecnici autisti soccorritori, soccorritori volontari) e debitamente formate la cui composizione è definita dalla COTP in base alla composizione indicata dal sanitario richiedente, al quadro clinico del paziente da trasportare e alla tipologia di trasporto, in accordo con le indicazioni degli specifici protocolli redatti da APSS.

XPT – attività speciali: comprendono la movimentazione di personale e materiale (biologico o sanitario) effettuato con mezzo sanitario per ragioni di urgenza e/o di sicurezza sulla base di una preliminare valutazione della COTP o della COEU. In via generale il trasporto di materiale biologico (escluso organi) è effettuato con mezzi non sanitari ovvero attraverso servizi di natura economica.

In caso di maxi emergenza i mezzi destinati ad attività di trasporto sanitario SIH o SPT restano a completa e totale disposizione della COEU che ne assumerà la gestione sino alla cessazione della situazione emergenziale.

3 – Equipaggi sanitari

L'APSS, attraverso idonei protocolli operativi, definirà gli equipaggi in base al tipo di trasporto e alla natura del mezzo.

4 – Oneri del trasporto sanitario e mobilità sanitaria interregionale e internazionale

Il servizio di trasporto sanitario è garantito dal SSP, in presenza delle condizioni di appropriatezza e dei presupposti indicati nel presente documento, qualora erogato a favore di:

- iscritti al SSP residenti in provincia di Trento;
- iscritti al SSN o al SSP residenti in altre regioni;
- utenti con TEAM o con attestato STP-ENI.

In base alle tipologie di trasporto, alle condizioni che ne hanno richiesto l'attivazione e alle caratteristiche dell'utente la prestazione di trasporto può essere garantita con oneri a totale carico del SSP oppure può essere prevista/o:

- una compartecipazione alla spesa (ticket), previamente definita a seconda delle tipologie di trasporto, secondo quanto indicato nella tabella del paragrafo 5;
- l'addebito del costo del servizio erogato preventivamente definito, secondo quanto indicato nella tabella del paragrafo 5.

I livelli di assistenza erogati dal SSP nell'ambito del soccorso e del trasporto sanitario sono:

- a carico del SSP qualora l'utente, nel giorno in cui inizia il trasporto sanitario, sia residente in provincia di Trento e iscritto al SSP o disponga di attestato di assistenza (STP – ENI) in corso di validità, ferme restando eventuali casistiche ove è prevista una quota di compartecipazione a carico dell'assistito (ticket) sulla base di quanto indicato nella tabella del paragrafo 5.

Per l'erogazione dei livelli di assistenza aggiuntivi si prescinde dal requisito della residenza triennale previsto dall'art. 16, comma 5 della legge provinciale n. 16 del 2010.

- da addebitare alla regione di residenza dell'assistito secondo i canali della mobilità sanitaria interregionale se erogate a favore di assistiti iscritti al SSN o al SSP ma residenti in regioni o province diverse dalla Provincia autonoma di Trento, sulla base della residenza anagrafica in essere nel giorno in cui inizia il trasporto sanitario, ferme restando eventuali casistiche ove è prevista una quota di compartecipazione a carico dell'assistito (ticket) sulla base di quanto indicato nella tabella del paragrafo 5;
- da addebitare alla istituzione straniera competente se erogate a favore di assistiti con TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) o coperti da convenzioni bilaterali vigenti nel giorno in cui inizia il trasporto sanitario, ferme restando eventuali casistiche ove è prevista una quota di compartecipazione a carico dell'assistito (ticket) sulla base di quanto indicato nella tabella del paragrafo 5;
- da addebitare direttamente all'interessato in tutti i casi diversi da quelli sopra richiamati sulla base delle tariffe indicate nella tabella del paragrafo 5.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 780/2018, recante "Integrazione del Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio sanitario Provinciale e altre disposizioni", è stata definita la nuova tariffa forfetaria di euro 238,00 per il singolo trasporto in ambulanza sia esso primario o secondario da applicare: per la regolazione degli addebiti in mobilità sanitaria interregionale e internazionale a decorrere dall'anno 2017 e, a decorrere dal 15 maggio 2018, ai fini dell'azione della rivalsa per responsabilità di terzi, per gli addebiti ad altri enti, organismi istituzionali e privati nei casi previsti dalla legge e per gli addebiti a soggetti non aventi titolo all'erogazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale. Il citato provvedimento dà atto che dalla data della sua adozione, tale tariffa sostituisce quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 665/2012 in ordine al regime tariffario del servizio di trasporto in ambulanza; risultano invece confermate le disposizioni ivi contenute al punto 4) in ordine alla misura di compartecipazione sul trasporto in ambulanza di persone con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (sul punto è fatta salva l'esenzione prevista dalla successiva deliberazione n. 1095/2016, a modifica della deliberazione n. 665/2012).

5 – Il sistema di tariffazione e di definizione degli oneri (*)

DESCRIZIONE E CODICE DEL TRASPORTO			A - Oneri a carico di istituzioni			B - Oneri a carico degli utenti	
			1. Assistiti SSP	2. Assistiti SSN	3. Assistiti Estero	4. Tariffa in presenza delle condizioni/indicazioni cliniche ma senza titolo SSP -SSN – altra Istituzione	5. Compartecipazione al costo/ticket
Servizio di emergenza territoriale – SET (soccorso pre ospedaliero e trasporto primario)	E1	LEA	A CARICO DEL SSP	€ 238	€ 238	€ 238	€ 200 (*)
Trasporto sanitario interospedaliero urgente	H1	LEA		€ 238	€ 238	€ 238	---
Trasporto sanitario interospedaliero programmato	H2	LEA		€ 238	€ 238	€ 238	---
Trasporto sanitario programmato territoriale - SPT	P1	LAA		€ 238	€ 238	€ 238	---
Trasporto sanitario programmato dal domicilio per ingresso in struttura ospedaliera/territoriale/residenziale	P2	LAA		€ 238	€ 238	€ 238	---
Trasporto sanitario in dimissione da struttura ospedaliera/territoriale/residenziale o dopo accesso al PS (sul territorio provinciale)	P3	LAA		€ 238	€ 238	€ 238	---
Trasporto sanitario per rientro in provincia di Trento	P4	LAA		---	---	---	---
Attività speciali	X1			---	---	---	---
Interventi di elisoccorso emergente/urgente (HEMS)	K1	LEA		€ 98 x min € 140 x min (***)	€ 98 x min € 140 x min (***)	€ 98 x min € 140 x min (***)	€ 36,15 (**)
Interventi di elisoccorso interospedalieri (HEMS)	K2	LEA					---
Interventi di ricerca e recupero in ambiente ostile e/o impervio (HEMS)	K3						€ 750 (**)

(*) Si confermano le disposizioni della **DGP 780/2018** che ha definito la tariffa forfetaria di euro 238 per il singolo trasporto in ambulanza sia esso primario che secondario da applicare per la regolazione degli addebiti in mobilità sanitaria interregionale e internazionale e per gli addebiti in genere. Tale provvedimento ha sostituito quanto previsto dalla **DGP 665/2012** in ordine al regime tariffario del servizio di trasporto in ambulanza; rimane confermata la disposizione del punto 4 della **DGP 665/2012**, fatta salva l'esenzione prevista dalla **DGP 1095/2016**.

(**) Restano confermate le disposizioni della **DGP 1751/2005** in ordine alle misure di compartecipazione secondo quanto riportato nelle premesse della stessa.

(***) Restano confermate le disposizioni della **DGP 664/2012**.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI DI APPROPRIATEZZA E CONDIZIONI DI EROGABILITA' DEL TRASPORTO SANITARIO

E1 – Servizio di emergenza territoriale – SET (trasporto primario)

Definizione

Contempla il trasferimento di un paziente in seguito a un evento traumatico o all'insorgenza di una condizione patologica acuta dal luogo dell'evento alla più vicina o idonea struttura sanitaria dotata di Pronto Soccorso oppure di CTO o di Punto Primo Intervento. Il trasporto avviene con mezzi sanitari secondo quanto disposto dalla COEU, che lo attiva a favore di utenti che presentano patologie o sintomi che richiedono trattamenti e/o accertamenti ospedalieri immediati e che non consentono agli stessi di recarsi alla struttura sanitaria con mezzi diversi da quelli dianzi citati.

Il SET contempla inoltre il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l'assistenza prestata in ambulanza da parte di un sanitario e/o di soccorritore, debitamente formati in materia di pronto soccorso, a favore di pazienti per i quali esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto.

Livello di assistenza: LEA (art. 7 DPCM 12.01.2017)

Richiesta

Chiamata alla COEU tramite numero di emergenza 112 da parte dell'utente o di altra persona che segnala l'evento.

Onere

I trasporti di cui al presente punto sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP o al SSN e per i pazienti con TEAM o attestato STP-ENI, salvo rivalsa sulle istituzioni competenti secondo i canali ordinariamente previsti.

Nei confronti dei soggetti non iscritti al SSP o al SSN e degli utenti privi di TEAM o di attestato STP-ENI verrà addebitato l'importo di euro 238,00 indicato nella tabella del paragrafo 5.

Si conferma quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 665/2012 (punto 4 del dispositivo) in ordine alla misura di compartecipazione sul trasporto in ambulanza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e l'esenzione contemplata dalla deliberazione n. 1095/2016.

H1 - Trasporto sanitario interospedaliero urgente

Definizione

Contempla il trasferimento di un paziente in continuità di soccorso da una struttura provinciale di livello assistenziale inferiore a una superiore per urgenza clinica (ed eventuale ritorno). Rientrano di norma in questa tipologia di trasporti:

- il trasferimento verso strutture per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche o terapeutiche;
- il trasferimento da strutture Spoke a un Hub della rete assistenziale (ed eventuale ritorno);
- il trasferimento da CTO o punti di primo intervento SSP a Pronto Soccorso o altro reparto ospedaliero.

Livello di assistenza: LEA (art. 7 DPCM 12.01.2017)

Richiesta

Chiamata alla COEU tramite numero diretto da parte della struttura che ha in carico il paziente; la COEU attiva e coordina il trasporto.

Onere

I trasporti di cui al presente punto sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP o al SSN e per i pazienti con TEAM o attestato STP-ENI, salvo rivalsa sulle istituzioni competenti secondo i canali ordinariamente previsti.

Nei confronti dei soggetti non iscritti al SSP o al SSN e degli utenti privi di TEAM o di attestato STP-ENI verrà addebitato l'importo di euro 238,00 indicato nella tabella del paragrafo 5.

H2 - Trasporto sanitario interospedaliero programmato
--

Definizione

Il trasporto sanitario interospedaliero programmato consiste nel trasferimento di un paziente nell'ambito di una presa in carico ospedaliera (di degenza o di pronto soccorso) in regime SSP o SSN. E' un trasporto finalizzato alla continuità delle cure e si caratterizza pertanto come un momento del percorso ospedaliero di una persona presa in carico da una struttura ospedaliera del SSP (pubblica o convenzionata). Il trasporto può avvenire, in base alle condizioni cliniche del paziente, con équipe di base o con équipe avanzata. Tale tipologia di trasporto è di norma motivata da:

- a) esigenze di attività specialistica o diagnostica: in relazione alla impossibilità di effettuare tali attività nella struttura sanitaria di ricovero, il trasporto avviene verso la struttura di erogazione più idonea e vicina. Le prestazioni si considerano erogate nell'ambito del ricovero ospedaliero e quindi senza che vi sia dimissione dalla struttura sanitaria di presa in carico. Il trasporto include il rientro alla struttura ospedaliera di partenza;
- b) esigenze di dimissione con contestuale trasferimento ad altra struttura ospedaliera per la necessità di garantire la continuazione del percorso di cura nel setting ospedaliero più appropriato in relazione alle condizioni cliniche del paziente.

Livello di assistenza: LEA (art. 7 DPCM 12.01.2017)

Richiesta

Richiesta alla COTP da parte del medico o della U.O. della struttura ospedaliera pubblica o privata convenzionata con il SSP che ha in carico il paziente e che attesta la necessità del trasferimento per la quale viene richiesto il trasporto sanitario interospedaliero; la COTP autorizza, attiva e coordina il trasporto, mentre il personale sanitario di assistenza sarà garantito dalla struttura ospedaliera richiedente secondo protocolli sviluppati da APSS.

Onere

I trasporti di cui al presente punto sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP o al SSN e per i pazienti con TEAM o attestato STP-ENI, salvo rivalsa sulle istituzioni competenti secondo i canali ordinariamente previsti.

Nei confronti dei soggetti non iscritti al SSP o al SSN e degli utenti privi di TEAM o di attestato STP-ENI verrà addebitata la tariffa di euro 238,00 indicata nella tabella del paragrafo 5.

Nella fattispecie sub b), nel caso di richiesta da parte dell'utente o dei familiari di un trasferimento verso una struttura extra provinciale o in regime privatistico, l'onere e l'organizzazione del trasferimento sono a carico dell'utente.

P1 – Trasporto sanitario programmato territoriale (SPT)

Definizione

E' un trasporto sanitario non urgente da e verso il domicilio di una persona finalizzato all'effettuazione di indagini, esami, terapie, trattamenti terapeutici o altra attività sanitaria (es. *day service*). Il trasporto ha quindi la sola finalità di consentire l'esecuzione di una prestazione sanitaria di natura ambulatoriale prescritta ed eseguita dal SSP a favore di persone che, secondo specifiche condizioni di appropriatezza clinico prescrittiva, possono essere trasportate unicamente con un mezzo sanitario (tra i motivi della richiesta non rientra quindi l'indisponibilità di mezzi ordinari di trasporto).

Livello di assistenza: aggiuntivo (LAA)

Condizioni

Il trasporto sanitario programmato territoriale, viene attivato per:

- a) pazienti allettati;
 - per inabilità al controllo posturale del tronco anche in posizione seduta;
 - con controindicazioni o impossibilità alla posizione seduta;
 - per i quali la movimentazione sia potenzialmente pericolosa;
- b) pazienti non deambulanti, in carrozzina ortopedica obbligata in quanto portatori di inabilità temporanea o permanente e per i quali la condizione clinica non renda possibile il trasporto con altri mezzi (es. paziente che necessita di un ciclo di fisioterapia fino alla riabilitazione della deambulazione autonoma);
- c) pazienti per i quali è necessaria una particolare assistenza sanitaria durante il trasporto (per es. per esigenze specifiche di monitoraggio e/o di sorveglianza).

A titolo esemplificativo rientrano nella fattispecie sub c):

- il trasporto con mezzo sanitario di un paziente affetto da uremia cronica in trattamento dialitico finalizzato all'esecuzione del trattamento stesso e al rientro a domicilio, le cui condizioni cliniche complessive richiedano un trasporto con mezzo sanitario; sono in via generale esclusi i pazienti che fruiscono di altre forme di trasporto organizzato con oneri parziali o totali a carico del SSP (es. prestazione 30 bis – D.G.P. n. 81 del 2016); per tali pazienti rimangono possibili trasporti con mezzo sanitario correlati a condizioni cliniche peculiari e transitorie al fine di garantire la continuità del trattamento salvavita;
- il trasporto con mezzo sanitario di un paziente finalizzato all'esecuzione del trattamento chemio – radioterapico e al rientro a domicilio, le cui condizioni cliniche complessive richiedano un trasporto con mezzo sanitario;
- trasporto con mezzo sanitario di un paziente con patologie neurodegenerative finalizzato all'esecuzione del trattamento specifico e al rientro a domicilio, le cui condizioni cliniche complessive richiedano un trasporto con mezzo sanitario.

Richiesta

Richiesta del medico curante (MMG) o del medico specialista pubblico SSP che ha in carico l'assistito con espressa indicazione delle condizioni cliniche di appropriatezza, tra quelle indicate al precedente punto, da presentare alla COTP che autorizza, attiva e coordina il trasporto.

La richiesta va presentata nelle modalità e tempistiche stabilite dall'APSS.

La COTP segnalerà al medico richiedente eventuali incongruenze riscontrate nella richiesta sotto il profilo delle condizioni di erogabilità e di appropriatezza indicate al fine della regolarizzazione.

La richiesta può avere validità:

- per uno o più trasporti e per un massimo di 3 mesi se le condizioni che prevedono il ricorso al mezzo sanitario sono transitorie;
- definitiva se le condizioni che prevedono il ricorso al mezzo sanitario non sono transitorie.

Nel caso di prestazioni “a ciclo” (es. riabilitazione motoria) la richiesta di trasporto con mezzo sanitario deve essere presentata – riportando le condizioni cliniche di appropriatezza – per ogni ciclo di trattamento.

Onere

I trasporti di cui al presente punto sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP e residenti in provincia di Trento.

Nei confronti degli altri soggetti verrà addebitato l'importo di euro 238,00 indicato nella tabella del paragrafo 5, anche attraverso il canale della mobilità sanitaria interregionale, internazionale o in rivalsa su altre istituzioni competenti.

Il trasporto è diretto a una struttura sanitaria del SSP e, in via eccezionale, ad altra struttura extra provinciale del SSN, qualora la prestazione non possa essere erogata da strutture sanitarie del SSP. La necessità del ricorso a struttura extraprovinciale deve essere specificata nella richiesta contestualmente all'indicazione delle condizioni di appropriatezza.

Qualora per decisione del paziente o dei familiari il trasporto avvenga verso struttura extraprovinciale, sia l'onere organizzativo che finanziario rimangono a totale carico dell'utente.

P2 – Trasporto sanitario programmato dal domicilio per ingresso in struttura ospedaliera/territoriale/residenziale

Definizione

E' un trasporto non urgente con provenienza da domicilio per ingresso, in regime SSP/SSN, in un ospedale (pubblico o convenzionato del SSP) o in strutture territoriali/residenziali del SSP di una persona le cui condizioni determinano la necessità di effettuare il trasporto con mezzo sanitario (fra esse non rientra l'indisponibilità di mezzi ordinari di trasporto).

Il trasporto richiede una prescrizione di ricovero ospedaliero o di invio a strutture territoriali/residenziali del SSP.

Il trasporto di cui al presente paragrafo si riferisce alle casistiche di appropriatezza clinico-prescrittiva di cui ai successivi punti 1), 2) e 3).

Per domicilio del paziente si intendono anche le seguenti strutture territoriali/residenziali del SSP: RSA, RSAO, Hospice, Cure Intermedie, strutture estensive e intensive psichiatriche, comunità dipendenze, altre strutture residenziali socio sanitarie del SSP.

Livello di assistenza: aggiuntivo (LAA)

Richiesta

Richiesta del medico curante (MMG) o del medico specialista pubblico SSP che ha in carico l'assistito con espressa indicazione delle condizioni cliniche di appropriatezza, tra quelle indicate al successivo punto, da presentare alla COTP, che autorizza, attiva e coordina il trasporto.

La richiesta va presentata nelle modalità e tempistiche stabilite dall'APSS.

La COTP segnalerà al medico richiedente e al servizio aziendale competente eventuali incongruenze riscontrate nella richiesta sotto il profilo delle condizioni di erogabilità e di appropriatezza indicate, al fine della regolarizzazione.

Condizioni

Il trasporto sanitario per ricovero programmato viene attivato per:

- 1) pazienti allettati:
 - per inabilità al controllo posturale del tronco anche in posizione seduta;
 - con controindicazioni o impossibilità alla posizione seduta;
 - per i quali la movimentazione sia potenzialmente pericolosa;
- 2) pazienti non deambulanti, in carrozzina ortopedica obbligata in quanto portatori di inabilità temporanea o permanente e per i quali la condizione clinica non renda possibile il trasporto con altri mezzi;
- 3) pazienti per i quali è necessaria una particolare assistenza sanitaria durante il trasporto (per es. per esigenze specifiche di monitoraggio e/o di sorveglianza).

Onere

I trasporti di cui al presente paragrafo sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP e residenti in provincia di Trento.

Nei confronti degli altri soggetti verrà addebitato l'importo di euro 238,00 indicato nella tabella del paragrafo 5, anche attraverso il canale della mobilità sanitaria interregionale, internazionale o in rivalsa su altre istituzioni competenti.

Il trasporto è diretto a una struttura del SSP e, in via eccezionale, ad altra struttura extra provinciale del SSN, qualora la prestazione non possa essere erogata da strutture provinciali. La necessità del ricorso a struttura extraprovinciale deve essere specificata nella richiesta contestualmente all'indicazione delle condizioni cliniche e di appropriatezza.

Qualora per decisione del paziente o dei familiari il trasporto avvenga verso struttura extraprovinciale, l'onere finanziario e organizzativo rimane a totale carico dell'utente.

P3 – Trasporto sanitario in dimissione da struttura ospedaliera/territoriale/residenziale o dopo accesso al PS (sul territorio provinciale)

Definizione

E' un trasporto non urgente con provenienza da un ospedale pubblico provinciale o convenzionato con il SSP o da strutture territoriali/residenziali del SSP per dimissione e ritorno al domicilio nel territorio provinciale di una persona al termine di una degenza/accoglienza (in regime SSP/SSN) o di un accesso al pronto soccorso, le cui condizioni determinano la necessità di effettuare il trasporto con mezzo sanitario (fra esse non rientra l'indisponibilità di mezzi ordinari di trasporto).

Per domicilio nella fattispecie si intendono anche le seguenti strutture territoriali/residenziali del SSP: RSA, RSAO, Hospice, Cure Intermedie, strutture estensive e intensive psichiatriche, comunità dipendenze, altre strutture residenziali socio sanitarie.

Il trasporto di cui al presente paragrafo si riferisce alle casistiche di appropriatezza clinico-prescrittiva di cui ai successivi punti 1), 2) e 3).

Livello di assistenza: aggiuntivo (LAA)

Richiesta

Richiesta del medico della struttura che ha in carico il paziente in dimissione con espressa indicazione delle condizioni cliniche di appropriatezza secondo quanto riportato nel successivo punto del presente paragrafo.

La richiesta va presentata nelle modalità e tempistiche stabilite dall'APSS.

La COTP segnalerà al medico richiedente eventuali incongruenze riscontrate nella richiesta sotto il profilo delle condizioni di erogabilità e di appropriatezza indicate al fine della regolarizzazione.

Nel caso di trasporto in dimissione dal PS la richiesta viene gestita direttamente fra il medico di PS e la COTP.

Condizioni

Il trasporto sanitario per dimissione ospedaliera viene attivato per:

- 1) pazienti allettati:
 - per inabilità al controllo posturale del tronco anche in posizione seduta;
 - con controindicazioni o impossibilità alla posizione seduta;
 - per i quali la movimentazione sia potenzialmente pericolosa;
- 2) pazienti non deambulanti, in carrozzina ortopedica obbligata in quanto portatori di inabilità temporanea o permanente e per i quali la condizione clinica non renda possibile il trasporto con altri mezzi;
- 3) pazienti per i quali è necessaria una particolare assistenza sanitaria durante il trasporto (per es. per esigenze specifiche di monitoraggio e/o di sorveglianza) su valutazione del medico COTP.

Onere

I trasporti di cui al presente paragrafo sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP e residenti in provincia di Trento.

Nei confronti degli altri soggetti verrà addebitato l'importo di euro 238,00 indicato nella tabella del paragrafo 5, anche attraverso il canale della mobilità sanitaria interregionale, internazionale o in rivalsa su altre istituzioni competenti.

Qualora per decisione del paziente o dei familiari il trasporto avvenga verso struttura extraprovinciale, l'onere finanziario e organizzativo rimane a totale carico dell'utente.

P4 – Trasporto sanitario per rientro in provincia di Trento

ITALIA

Definizione

E' un trasporto non urgente con provenienza dal territorio nazionale a seguito di un ricovero avvenuto fuori dalla provincia di Trento in regime SSN di un paziente le cui condizioni determinano la necessità di effettuare il trasporto con mezzo sanitario (fra esse non rientra l'indisponibilità di mezzi ordinari di trasporto) e finalizzato a garantire la continuità del percorso di cura o riabilitazione del paziente in strutture sanitarie SSP o presso il domicilio del paziente in previsione dell'attivazione di altre forme di assistenza domiciliare territoriale (es. cure palliative).

Le fattispecie riguardano in particolare:

- a) ricovero fuori provincia in regime SSN e successivo trasferimento per continuità di cura e riabilitazione in strutture del SSP ovvero per rientro a domicilio a fronte della prevista attivazione di forme di assistenza domiciliare territoriale;
- b) ricovero fuori provincia in struttura ospedaliera di alta specializzazione secondo modalità e percorsi definiti dal SSP e successivo trasferimento per continuità di cura e riabilitazione in strutture SSP ovvero per rientro a domicilio in previsione dell'attivazione di altre forme di assistenza domiciliare territoriale.

Livello di assistenza: aggiuntivo (LAA)

Richiesta

Richiesta da parte dell'Ospedale che ha in carico l'assistito con espressa indicazione delle condizioni cliniche di appropriatezza sotto riportate.

La richiesta va presentata nelle modalità e tempistiche stabilite dall'APSS.

La COTP autorizza, attiva e coordina il trasporto, che potrà essere effettuato mediante mezzi di APSS o di enti con la stessa convenzionati o avvalendosi di enti autorizzati e/o convenzionati presso la regione interessata, sulla base di una valutazione di convenienza economico e/o logistica-organizzativa.

Condizioni

Il trasporto sanitario per rientro in provincia di Trento viene attivato per:

- 1) pazienti allettati:
 - per inabilità al controllo posturale del tronco anche in posizione seduta;
 - con controindicazioni o impossibilità alla posizione seduta;
 - per i quali la movimentazione sia potenzialmente pericolosa;
- 2) pazienti non deambulanti in carrozzina ortopedica obbligata in quanto portatori di inabilità temporanea o permanente e per i quali la condizione clinica non renda possibile il trasporto con altri mezzi;
- 3) pazienti per i quali è necessaria una particolare assistenza sanitaria durante il trasporto (per es. per esigenze specifiche di monitoraggio e/o di sorveglianza) su valutazione del medico COTP.

Onere

I trasporti di cui al presente punto sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP e residenti in provincia di Trento.

A titolo esemplificativo l'onere organizzativo e finanziario del trasporto sono a totale carico dell'utente:

- la richiesta del medico certifica condizioni cliniche del paziente che non danno titolo al trasporto sanitario;
- nel caso di dimissione volontaria: decisione del paziente di non sottoporsi alle cure in loco o sua richiesta di essere trasferito anticipatamente prima del termine delle cure;
- qualora per decisione del paziente o dei familiari il trasporto avvenga verso struttura extraprovinciale.

ESTERO

Definizione

E' un trasporto non urgente con provenienza dall'estero di un paziente le cui condizioni determinano la necessità di effettuare il trasporto con mezzo sanitario (fra esse non rientra l'indisponibilità di mezzi ordinari di trasporto). Il trasporto sanitario dall'estero risponde alla finalità di trasferire il paziente ricoverato in una struttura sanitaria all'estero per garantire le continuità delle cure in strutture sanitarie del SSP o presso il domicilio del paziente in previsione dell'attivazione di forme di assistenza domiciliare territoriale (es. cure palliative).

Tale tipologia di trasporto è autorizzata dalla COTP qualora la stessa rilevi, attraverso l'esame della documentazione clinica, le seguenti condizioni di appropriatezza:

- ricovero all'estero determinato da un evento morboso acuto e successivo trasferimento per continuità di cura e riabilitazione in strutture del SSP ovvero per rientro a domicilio in previsione dell'attivazione di altre forme di assistenza domiciliare territoriale;
- ricovero all'estero in struttura di alta specializzazione secondo modalità e percorsi definiti dal SSP e successivo trasferimento per continuità di cura e riabilitazione in strutture SSP ovvero per rientro a domicilio in previsione dell'attivazione di altre forme di assistenza domiciliare territoriale.

Condizioni

Il trasporto sanitario per rientro al domicilio in PAT viene attivato per:

- a) pazienti allettati:
 - per inabilità al controllo posturale del tronco anche in posizione seduta;
 - con controindicazioni o impossibilità alla posizione seduta;
 - per i quali la movimentazione sia potenzialmente pericolosa;
- b) pazienti non deambulanti in carrozzina ortopedica obbligata in quanto portatori di inabilità temporanea o permanente e per i quali la condizione clinica non renda possibile il trasporto con altri mezzi;
- c) pazienti per i quali è necessaria una particolare assistenza sanitaria durante il trasporto (per es. per esigenze specifiche di monitoraggio e/o di sorveglianza) su valutazione del medico COTP.

Onere

I trasporti di cui al presente punto sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP e residenti in provincia di Trento.

Supporto a situazioni di vulnerabilità socio-assistenziale

Nelle fattispecie P1, P2, P3 e P4 del presente documento, in presenza di condizioni cliniche che non richiedono il ricorso a un mezzo sanitario, l'APSS attiva il trasporto con mezzo ordinario (non sanitario), adeguatamente assistito, qualora la persona si trovi in una situazione di vulnerabilità di natura socio-assistenziale, connotata dall'assenza di adeguato tessuto sociale e/o rete familiare idonea.

In questi casi il trasporto sanitario può essere attivato solo in via eccezionale nelle more dell'attivazione del trasporto ordinario o per garantire la continuità del servizio.

Richiesta

Per attivare questa tipologia di trasporto è necessaria la richiesta contenente l'annotazione della presenza della condizione di vulnerabilità socio-assistenziale, come di seguito specificato:

- P1 (trasporto sanitario programmato territoriale): richiesta del MMG o dello specialista APSS che ha in carico il paziente;
- P2 (trasporto sanitario programmato dal domicilio per ingresso in struttura ospedaliera/territoriale/residenziale): richiesta del MMG o dello specialista APSS che ha in carico il paziente;
- P3 (trasporto sanitario in dimissione da struttura ospedaliera o territoriale o residenziale o dopo accesso al PS): richiesta del medico della struttura che dimette il paziente;
- P4 (trasporto sanitario per rientro in provincia di Trento): richiesta del MMG o del medico della struttura che dimette il paziente o del medico della COTP che attiva il trasporto.

La richiesta può avere validità per uno o più trasporti e per un massimo di tre mesi.

Onere

L'onere di cui al presente paragrafo è a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP e residenti in provincia di Trento.

X1 – Attività speciali

Definizione

Nell'ambito di attività di trasporto con mezzi sanitari si identifica anche la movimentazione di personale e materiale (biologico o sanitario) effettuato per ragioni di urgenza e/o di sicurezza sulla base di una valutazione della COEU o della COTP. In via generale infatti il trasporto di materiale biologico (escluso organi) avviene con mezzi non sanitari di natura economica.

Si tratta, in particolare di:

- X1a. trasporto con mezzi sanitari di personale dedicato ad emergenza sanitaria (es. equipaggio di elisoccorso) finalizzato a favorire un celere accesso al punto di avvio dell'intervento (es. piattaforma elisoccorso).
- X1b. trasporti con mezzi sanitari di materiale sanitario, farmaci, organi, e documentazione sanitaria non diversamente movimentabile per ragioni di urgenza e o di sicurezza.

Richiesta

- X1a. organizzata direttamente dalla COEU, che autorizza, attiva e coordina il trasporto.
- X1b. richiesta alla COTP da parte del medico che ha in carico il paziente cui è destinato il materiale sanitario, farmaco, organo oggetto del trasporto; la COTP autorizza, attiva e coordina il trasporto.

Onere

A carico SSP se il trasporto è autorizzato dalla COEU o dalla COTP.

Interventi di Elisoccorso (HEMS)

Criteri impiego elisoccorso

La Centrale Operativa dispone l'invio dell'elicottero nel rispetto delle indicazioni previste da un protocollo d'impiego da definire tra la Provincia autonoma di Trento e l'APSS.

L'impiego dell'elicottero per operazioni di ricerca e recupero di dispersi (illesi) in ambiente impervio è disposto sulla base delle specifiche indicazioni che dovranno essere regolate in tale protocollo e concordate con il referente del CNSAS.

Restano confermate le direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 411 dell'8 marzo 2013 (Direttive per l'estensione del servizio di elisoccorso H24 in provincia di Trento).

K1 – Interventi di Elisoccorso emergente/urgente - HEMS

Definizione

E' un trasporto sanitario emergente/urgente (E1) effettuato dal luogo dell'evento con elicottero dedicato al fine di permettere una veloce ospedalizzazione del paziente non diversamente trasportabile per condizione clinica (es. politraumatizzati) o localizzazione. Il trasporto HEMS viene effettuato verso la struttura ospedaliera più idonea anche se questa è molto distante dal luogo dell'evento.

Livello di assistenza: LEA

Richiesta

Chiamata alla COEU tramite numero di emergenza 112 da parte dell'utente o di altra persona che segnala l'evento. Compete alla COEU la classificazione della missione come HEMS

urgente/emergente che dispone quindi l'invio dell'elicottero nel rispetto delle indicazioni previste da apposito protocollo.

Onere

I trasporti di cui al presente punto sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP o al SSN e per i pazienti con TEAM o attestato STP-ENI, salvo rivalsa sulle istituzioni competenti secondo i canali ordinariamente previsti e l'applicazione della compartecipazione alla spesa (ticket) di euro 36,15 prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1751/2005.

Nei confronti dei soggetti non iscritti al SSP o al SSN e degli utenti privi di TEAM o di attestato STP-ENI verrà addebitato l'importo derivante dal sistema di tariffazione previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 664/2012.

K2 - Interventi di Elisoccorso interospedalieri - HEMS

Definizione

E' un trasporto sanitario secondario effettuato a mezzo elicottero con missione pianificabile e per cui vengono utilizzate superfici idonee per l'imbarco e lo sbarco del paziente assistito in continuità di soccorso. Possono essere classificati in:

- a) Emergenti (assimilabili a missione urgente/emergente HEMS)
- b) Non Emergenti

Livello di assistenza: LEA

Richiesta

Chiamata alla COEU tramite numero diretto da parte del medico della struttura che ha in carico il paziente; la COEU autorizza, attiva e coordina il trasporto.

Onere

I trasporti di cui al presente punto sono a totale carico del SSP per i pazienti iscritti al SSP o al SSN e per i pazienti con TEAM o attestato STP-ENI, salvo rivalsa sulle istituzioni competenti secondo i canali ordinariamente previsti.

Nei confronti dei soggetti non iscritti al SSP o al SSN e agli utenti privi di TEAM o di attestato STP-ENI verrà addebitato l'importo derivante al sistema di tariffazione previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 664/2012.

K3 - Interventi di ricerca e recupero in ambiente ostile e/o impervio - HEMS

Definizione

E' un intervento di ricerca e recupero con elicottero di soggetti in grave pericolo per ambiente ostile ma incolumi. Può essere effettuato da:

- a) personale di Trentino Emergenza coadiuvato da personale CNSAS;
- b) esclusivamente da personale del CNSAS.

Richiesta

Chiamata alla COEU tramite numero di emergenza 112 da parte dell'utente o di altra persona che segnala l'evento. La COEU classifica la missione e dispone l'invio dell'elicottero nel rispetto delle indicazioni previste da apposito protocollo. La COEU autorizza, attiva e coordina il trasporto.

Livello di assistenza: intervento di soccorso pubblico

Onere

Il trasporto di cui al presente punto, se disposto dalla COEU e il soggetto si trova in grave pericolo per ambiente impervio/ostile, ma peraltro incolume (ad es. escursionista bloccato in parete), per il quale il medico intervenuto non abbia disposto l'invio immediato a un pronto soccorso ospedaliero, comporta il pagamento della compartecipazione alla spesa di euro 750,00 come indicata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1751 del 26 agosto 2005.
